

Avv. Valentina Stefutti

“Il divieto di attraversamento e di trasporto di armi da sparo all’interno delle aree naturali protette.”

“Il reato di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 3, lett. f), e 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n.394, consistente nella violazione del divieto di introduzione nei parchi nazionali, da parte di privati, di armi, esplosivi e mezzi distruttivi o di cattura in genere senza apposita autorizzazione - divieto operante, per il disposto di cui all'art.6, comma 4, della citata legge n.394/1991 anche per ogni altra area protetta, quale definita e classificata seconda la deliberazione del Ministero dell'ambiente in data 2 dicembre 1996, in G.U. n.139 del 17 giugno 1997 – è configurabile anche nel caso in cui l'arma venga trasportata, scarica, chiusa nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante l'attraversamento dell'area protetta da parte di soggetti diretti altrove; e ciò senza che in contrario possa farsi richiamo, trattandosi di un fucile da caccia, all'art.21, lett. g), della legge il febbraio 1992 n.157, in base al quale è consentito il trasporto delle armi da caccia purchè scariche e chiuse in custodia, anche in zone in cui è vietata l'attività venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle "altre" zone in cui opera il detto divieto, non vale relativamente ai luoghi specificamente indicati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21 (tra i quali figurano i parchi nazionali e le riserve naturali), nei quali il divieto in questione si correla ad interessi ulteriori rispetto a quelle di mera protezione della fauna selvatica.” (ex multis, Cass. pen. – III – sentenza 5 gennaio 200 n.30, Bianchi)

La trattazione della questione giuridica in oggetto impone, in via preliminare, qualche breve cenno in merito alla normativa applicabile nei parchi e nelle altre aree protette diversamente classificate.

In primo luogo occorre prendere in considerazione il disposto di cui all'art.11 comma 3 della legge quadro sulle aree naturali protette (legge 6 dicembre 1991 n.394) nel quale vengono espressamente indicate come vietate all'interno dei parchi tutte quelle attività e quelle opere “*che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat*”.

Dopo tale considerazione di ordine generale, il comma testé citato prosegue con un'elencazione dei comportamenti vietati nel perimetro dei parchi, tra i quali, alla lettera f) è prevista *“l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati”*. Il successivo comma quattro, tuttavia, ridimensiona fortemente la perentorietà dell'affermazione, statuendo che il regolamento del Parco possa, se del caso, stabilire deroghe ai divieti di cui al comma 3.

Come ha fatto notare, in una recente pronuncia, il Consiglio di Stato, non vi sarebbe dunque un'incompatibilità assoluta fra aree protette ed interventi invasivi, ma ciò, è bene sottolinearlo, nel rispetto del principio generale che vuole garantita, almeno in forma tendenziale, la conservazione integrale dell'area protetta ammettendo l'alterazione dell'ecosistema del parco solo in quanto non vi siano alternative possibili alla scelta adottata.

Da ultimo, sembra opportuno focalizzare la nostra attenzione sulla richiamata legge 11 febbraio 1992 n.157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare sul disposto dell'art.21, comma 1, che alla lettera b) impone il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nei parchi nazionali, mentre alla successiva lett. g), vieta *“il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria ... di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia”*.

A tale proposito, non sembra ozioso osservare come le pronunzie giurisprudenziali, pur non potendo mai essere prese quale presupposto estrinseco di provvedimenti quali quelli in esame, ben possono aiutare l'interprete nell'azione ermeneutica.

Dall'esame della lettera e soprattutto della ratio della norma, appare evidente come il richiamo contenuto nella lett.g) del sopra citato art.21 si riferisca agli “altri luoghi” in cui è vietata l'attività venatoria, previsti dal medesimo articolo, fatta esclusione dunque, per le aree naturali protette previste dalla legge quadro - che oltretutto, in *subjecta materia*, costituisce norma speciale - per le quali, ovviamente, rimangono in vigore i divieti di introduzione di armi di qualsiasi tipo, da parte dei privati.

A questa tesi sembra accedere anche la giurisprudenza più consolidata della Suprema Corte che ha più volte negato da un lato come l'art. 21 della legge n.157/92 abbia abrogato o modificato in senso più permissivo l'art. 11 della legge quadro delle aree naturali protette, dall'altro, come l'applicabilità della lett.g) del citato art.21, che autorizza il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purchè scariche e in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata, non solo non possa trovare applicazione all'interno del perimetro dei parchi e delle altre aree naturali protette, ma sia addirittura esclusa proprio dallo stesso disposto dell'art. 21, lett a) ed e) (cfr. ex multis, Cass. pen., III, 24 settembre 1994 n.1553, Marinelli ; Cass. pen., III, 7 agosto 1995 n.2652, Macrì ; cass. pen., III, sentenza 5 gennaio 2000 n.30, Bianchi).

Su questo specifico punto, la Suprema Corte ha infatti avuto più volte occasione di chiarire che, all'interno delle aree naturali protette - nella cui nozione rientrano non solo i parchi nazionali, ma anche i parchi naturali interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le aree protette marine, le zone umide di importanza internazionale individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar, le zone di protezione speciale (ZPS) ex Direttiva 79/409/CEE nonché i siti di importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - il divieto di caccia attiene non soltanto ad esigenze di protezione diretta della fauna, ma è previsto a tutela di interessi ulteriori, quali ad esempio la pubblica incolumità, la conservazione di delicati equilibri ecologici e faunistici, o la salvaguardia di beni ambientali di preminente interesse ambientale.

Né, di converso, tali divieti sembrano *tout court* superabili attraverso il disposto del successivo comma 4 dell'art.11 della legge quadro, che, come abbiamo visto in precedenza, pure dispone che "*il regolamento del parco stabilisce ... le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3*".

Se è vero infatti che l'Ente Parco ha evidentemente la facoltà di regolamentare le attività che si svolgono all'interno dell'area protetta, va tuttavia sottolineato come, per ragioni a dir poco intuitive, tale facoltà non possa estendersi sino al punto di superare le norme legislative.

Ne discende che la valutazione della legittimità di un provvedimento direttoriale di rilascio di autorizzazioni afferenti il trasporto di armi su strade ricadenti all'interno del perimetro di un'area protetta, debba essere effettuata alla luce del dettato letterale delle norme richiamate ed, in particolare, dell'art.11, comma 2 lett. f) della legge n.394/91, che prescrive espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli Enti preposti alla tutela delle aree protette per l'introduzione, da parte dei privati, non solo di armi da sparo ma di qualsiasi altro mezzo distruttivo e/o di cattura.

In linea generale, la norma non sembra dunque consentire il rilascio, da parte del Direttore dell'Ente, di questo tipo di provvedimenti, ancorché motivati, se non nel caso in cui gli stessi siano rilasciati *ad personam*, per periodi di tempo specificati a priori (non potranno dunque considerarsi legittime autorizzazioni rilasciate *sine die*) e sempre dopo adeguata istruttoria.

Conclusivamente, è bene chiarire come nella norma testè richiamata, il legislatore abbia fissato con sufficiente precisione tutte le condotte vietate, dettando al contempo, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, che devono pertanto intendersi di immediata applicazione proprio in virtù della non necessità di ulteriori determinazioni di carattere regolamentare. Al punto che, proprio su questa specifica questione, già nel 1994, la Suprema Corte era arrivata ad affermare come la legge quadro, quale *ius superveniens*, dovesse trovare applicazione anche per le condotte illecite antecedenti alla sua entrata in vigore che avessero cagionato danno o pericolo alla

consistenza dell'area protetta, almeno nel caso in cui fossero già stati adottati dagli organi competenti atti di immediata efficacia operativa, quali la perimetrazione provvisoria dell'area e le misure di salvaguardia, dal momento che l'art. 10 della legge quadro fa espressamente salvi gli atti sopra indicati. (cfr. Cass. pen. III, 19 gennaio 1994 n.438).

Alla luce dei rilievi che precedono, e superato qualsiasi dubbio di tipo interpretativo, il reato connesso al trasporto non autorizzato di armi da parte dei privati nel perimetro dei parchi deve evidentemente configurarsi quale reato di pericolo presunto.

Avv. Valentina Stefutti